

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORI, MACIS, PASQUINO, TEDESCO TATÒ,**
ONORATO, MAFFIOLETTI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1989

Norme in materia di ineleggibilità al Consiglio regionale
della Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — A pochi mesi dal rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, ci sembra doveroso colmare una lacuna dell'ordinamento speciale della Regione estendendo anche alle elezioni regionali della Sardegna le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. Tale legge detta una normativa particolareggiata per le Regioni a statuto ordinario dei casi di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale (come anche a quelle di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale).

Si rimuove così un'anomalia che distingue la Regione sarda da qualsiasi altra Regione, a statuto ordinario o speciale.

Lo statuto sardo (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) si limita infatti a stabilire che «i casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato» (articolo 17). La legge regionale sarda 23 marzo 1961, n. 4, «Norme per la elezione del Consiglio regionale», non prevede espressamente i casi di ineleggibilità, ma rinvia, per quanto in essa non disciplinato, alla legge dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, «Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna», il quale contiene una normativa in materia piuttosto scarna.

A giudizio di alcuni, stante il contenuto generico del citato articolo 17 dello statuto

regionale, la legge 23 aprile 1981, n. 154, si sarebbe potuta ritenere applicabile anche alla Regione Sardegna. La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 85 del 14-26 gennaio 1988, ha escluso tale possibilità. Appare pertanto indispensabile una normativa che, analogamente a quanto è stabilito per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale, elimini in Sardegna una lacuna e introduca delle precise disposizioni in materia.

A parte le Regioni a statuto ordinario, nelle quali si applica la citata legge 23 aprile 1981, n. 154, nella Regione speciale Sicilia la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, stabilisce l'ineleggibilità a deputato regionale del segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, nonchè, salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura, dei capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonchè degli

uffici statali che svolgono attività nella Regione.

Nella Regione speciale Friuli-Venezia Giulia la legge statale 3 febbraio 1964, n. 3, stabilisce che non sono eleggibili a consigliere regionale «coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende».

Nella Regione speciale Valle d'Aosta sono ineleggibili i dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunità montane).

Il presente disegno di legge si propone dunque di introdurre in Sardegna vincoli comuni a tutte le altre Regioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità per la elezione a consigliere regionale di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, si applicano anche alle elezioni a consigliere regionale della Sardegna.